

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“SOLIDARIETA’ SENZA FRONTIERE”
STATUTO

Art. 1 - Denominazione – sede

E' costituita un'associazione denominata “Solidarietà Senza Frontiere”, con sede in Monza – 20900 - viale Sicilia n 7.

L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e le legge regionale 01/08.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 – Finalità e attività

L'associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo di rispondere ai bisogni sociali, anche mobilitando nuove energie di cittadini che, seppure impegnati nel lavoro o nello studio e quindi con poche occasioni di fare volontariato, manifestano lo spirito altruista.

Per raggiungere le finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- di carattere civile, attraverso azioni e attività volte alla tutela e al miglioramento della qualità della vita delle persone e della comunità e dell'ambiente;
- promozione del valore e della funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo realizzando, per il tramite dell'Associazione, occasioni di volontariato senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- attivare sinergiche collaborazioni con gli enti non profit per creare opportunità di volontariato con bassa soglia di accesso, al fine di permettere di volontario, con esigenze di flessibilità, di svolgere l'attività di volontariato sia per attività gestite direttamente da Solidarietà Senza Frontiere, sia a supporto di iniziative e attività di altre organizzazioni di volontariato che proseguono finalità di solidarietà sociale.
- Sviluppare, organizzare e gestire progetti di “occasioni di volontariato”, in Italia e all'estero, in forma diretta o in partnership con altre Associazioni o Enti con le stesse finalità;
- Sensibilizzare, attraverso campagne e giornate dedicate al volontariato, la collettività sul tema innovativo del volontariato flessibile per incoraggiare tutti i cittadini, di qualsiasi ceto sociale, a fornire tempo e solidarietà in misura delle proprie disponibilità.

Pertanto, favorire l'esercizio di attività di volontariato, in particolare tra quelle persone che hanno poco tempo e non possono garantire "tempi certi" alle attività programmate ma che desiderano e sono interessate a dare il proprio contributo sociale con "occasioni di volontariato";

- Produrre e diffondere pubblicazioni, con qualsiasi forma di informazione, inerenti al tema delle "occasioni di volontariato".
- Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purchè non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esplicativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- a - promuovere e sviluppare rapporti con altri enti del privato sociale;
- b – promuovere iniziative di raccolta fondi, effettuate occasionalmente, volte a favorire e sostenere la realizzazione di progetti inerenti "occasioni di volontariato"
- c – stipulare convenzioni e/o accordi con altre Associazioni o Enti di volontariato;

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 3 – Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le finalità che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1 - **Soci fondatori:** si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2 - **Soci ordinari/volontari:** si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;
- 3 - **Soci onorari o benemeriti:** si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario/volontario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario/volontario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato:

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare l'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio maggiore di età ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a - all'osservanza del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b - a frequentare l'Associazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c - a non attuare iniziative autonome, in modo particolare se si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d - al pagamento della quota associativa annuale, stabilita sin d'ora in € 10,00 (dieci/00) e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati al Consiglio Direttivo;

La quota associativa annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita delle qualità di aderente e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese documentate e effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

I soci possono uscire, essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

1 - per dimissione volontaria presentata dal socio;

2 - quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

3 - quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione, quando senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale

pagamento della quota annuale sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

4 - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

5 - per comportamenti gravi e lesivi nei confronti di un altro socio dell'Associazione;

6 - per indegnità

7 - per interessi privati svolti nelle attività e/o nei progetti dell'Associazione, essendo la stessa senza fini di lucro di alcun genere o natura;

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando per iscritto le motivazioni all'Associazione, che esaminerà la situazione creatasi in sede di Consiglio Direttivo e tale giudizio è insindacabile. L'invio delle motivazioni non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La dichiarazione di dimissioni da socio deve essere comunicata per iscritto all'Associazione e ha effetto immediato.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente

Gli organi sociali hanno durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Possono votare soli i soci maggiorenni.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, scadente il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci: In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta di convocazione. La richiesta deve essere fatta e comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, completa della motivazione della convocazione.

L'assemblea in sede ordinaria:

a – approva le linee generali del programma di attività dell'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

b – approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

c – approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

d – provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 8;

e – delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

f – delibera in ordine all'esclusione dei soci;

g – delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto;

L'assemblea in sede straordinaria:

a – *delibera sulle modifiche dello Statuto,*

b – delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c – delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto;

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione, l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice;

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario.

In assemblea è ammessa la delega; ogni associato non può avere più di una delega:

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche;

Le votazioni possono venire per alzata di mano;

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte assieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, anche non intervenuti: La pubblicità delle delibere si attua con semplice comunicazione scritta.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti al voto;

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono avere altre cariche quali: Presidente o Vicepresidente, di altre Fondazioni, Associazioni, Gruppi o Enti di qualsiasi natura o genere.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vicepresidente a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni. Essi sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo devono essere effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a – disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b – istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'Associazione;
- c – affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo o soci.
- d – curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

e - provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

f – redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;

g – predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

h – deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

i – curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

l – pianificare per poter stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

m – adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

n – conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei consiglieri,. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della richiesta di convocazione motivata.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei convenuti;

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non sarà rieleggibile;

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 10 – Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, Associazioni ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermo restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a – curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b – sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c – curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora ne fosse necessario;
- d – adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile della sua adozione;
- e – esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 11 – Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a – dal patrimonio mobiliare e immobiliare che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b – da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c – da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 13 – Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive artigianali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

Art. 14 – Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo le modalità e i termini di cui al presente Statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato. Anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti:

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e i termini di cui al precedente articolo 8, per i seguenti motivi:

- 1 – conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo,
- 2 – impossibilità di finanziamento per cui il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3 – ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.